

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 29 APRILE 1986

N. 142 Reg. deliberazioni

OGGETTO: RIESAME LEGGE REGIONALE " Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo ".

L'anno millenovecentoottantasei il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. Prof. Nicola Occhiofino - Dott. Mario Annese

Consiglieri Segretari i sigg. Dott. Vito Mariella

e con l'assistenza:

del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio F.F. Silvana Vernola

del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) GODELLI Silvia	h	
3) ANNESE Mario	h		28) IAFRATE Zenone	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) LIA Cesare	h	
5) ARMENISE Nicola	h		30) MARIELLA Vito	h	
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARINELLI Fernando	h	
7) BELLOMO Michele		h	32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BINETTI Vincenzo	h		33) MARZO Corradino	h	
9) BORGIA Franco	h		34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio		h	35) MASTRANGELO Giovanni	h	
11) BRUNO Antonie	h		36) MONFREDI Angelo	h	
12) CAPOZZA Emanuele		h	37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CAVALLO Antonio	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h		39) PICCIGALLO Benito		h
15) CONVERTINO Cosimo	h		40) PIZZICOLI Michele	h	
16) D'ALEMA Massimo		h	41) PUGLIESE Girolamo	h	
17) LUZZI Francesco	h		42) RIZZO Marcello	h	
18) DI CAGNO Nicola	h		43) ROSSI Angelo	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h		45) SILVESTRI Francesco	h	
21) DI RODI Nicola		h	46) SIMONE Mauro	h	
22) PIZZICOLI Tommaso	h		47) STRAZZERI Marcello	h	
23) FAZIO Lorenzo	h		48) TARRICONE Luigi	h	
24) FESTINANTE Luigi	h		49) TEDESCO Alberto	h	
25) FITTO Salvatore	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale " Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo".

Dà la parola al Presidente della IV Commissione consiliare permanente, Cons. Rossi, il quale, svolge la relazione, a norma di Regolamento, in sostituzione del relatore designato dalla Commissione, Cons. Di Rodi.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale " Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE : " Interventi per favorire il consolidamen
to e lo sviluppo delle colture da rinnovo ".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge :

ART. 1
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove e finanzia
interventi tendenti a favorire la coltivazione delle piante da
rinnovo.

(approvato all'unanimità)

ART. 2
(Interventi a favore della aziende agricole)

Ai conduttori delle aziende agricole ubicate nel territo
rio della Regione Puglia che coltivano piante da rinnovo pos
sono essere concessi contributi :

- a) sulla spesa sostenuta per l'acquisto di semi, di diserbanti
e di antiparassitari;

**Consiglio Regionale
della Puglia**

- b) sulla spesa sostenuta per prelevare e addurre acqua irrigua, limitatamente alle aziende non servite da impianti consortili;
- c) sulla spesa di trasporto dei prodotti dai luoghi in cui sono stati realizzati a quelli di trasformazione quando, per mancanza o indisponibilità di strutture, devono essere lavorati fuori del territorio pugliese o in impianti regionali molto distanti, nei casi in cui la distanza sia ragguardevole e la spesa di trasporto incida notevolmente sul risultato economico della coltivazione.

La concessione dei contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) è limitata a una superficie massima di 20 ettari per azienda.

Le colture da rinnovo per le quali possono essere concessi i contributi di cui alle ^{precedenti} lettere a), b) e c), le zone e i tipi di intervento e la misura massima del contributo per ettaro coltivato o per quintale di prodotto trasportato sono indicati un mese prima dell'inizio di ciascuna annata agraria con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare da fornire entro quindici giorni dalla richiesta.

Per gli interventi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale si avvale degli Ispettorati Provinciali Agricoltura, ai quali è assegnato il compito di ricevimento delle domande, di riscontro della documentazione, di controllo tecnico, anche con esame a campione, e di provvedere ai pagamenti sulla base di aperture di credito a favore dei responsabili dei rispettivi uffici provinciali.

Il controllo tecnico può essere affidato all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.

Le domande con i relativi documenti possono essere presentate anche in forma cumulativa dalle Associazioni dei produttori competenti per i singoli settori oggetti dell'intervento regolarmente costituite e operanti e, in tal caso, il pagamento dei contributi può essere effettuato con un unico mandato da emettere a favore dell'Associazione delegata dai produttori.

Alle Associazioni dei produttori, a titolo di rimborso spe-

**Consiglio Regionale
della Puglia**

se, è corrisposto il 3% dell'importo dei contributi relativi alle pratiche trattate.

(approvato all'unanimità)

ART. 3

(Contributi per la meccanizzazione aziendale)

La concessione del contributo in conto capitale del 50%, al ternativo rispetto al prestito agevolato previsto dall'art.8 della L.R. 29.6.1979, n. 38, è estesa a tutte le colture da rinnovo e a tutti i conduttori singoli o associati, con precedenza per le coo perative e per quelli in possesso della qualifica di coltivatori diretti e delle altre ad essa assimilabili.

Quando le richieste sono avanzate da cooperativa, tale contri buto può essere concesso anche per l'acquisto delle trattrici oc correnti per trainare e azionare le macchine operatrici specifiche.

Agli imprenditori agricoli associati, per l'acquisto delle macchine operatrici di cui al prece dente primo comma, per la parte di spesa non coperta dal contributo, può essere concesso il presti to ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi previst o dalla L.R. 29.6.1979, n. 38.

Le caratteristiche e le capacità lavorative delle macchine per il cui acquisto possono essere concessi i benefici previsti dal la presente legge devono essere proporzionate alla superficie e alle esigenze specifiche di coltivazione delle aziende singole o associate.

(approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 4

(Provvedimenti per limitare la diffusione dei nematodi)

Le Regione, mediante le sue strutture tecniche, curerà ogni opportuno intervento diretto a prevenire la diffusione dei metodi e combattere la diffusione dei nematodi.

(approvato all'unanimità)

ART. 5

(Provvedimenti per favorire l'assistenza tecnica)

Alle Associazioni bieticole che assumano almeno un agronomo o un perito agrario o un agrotecnico o un biologo da impiegare nel l'attività di assistenza tecnica, è consentita la utilizzazione di un uguale numero di tecnici liberi professionisti agronomi, pe riti agrari, agrotecnici o biologi, attraverso rapporti convenzio nati.

Per l'attività di cui al primo comma è concesso per cinque un contributo anni nella misura massima del 50% degli emolumenti o compensi cor risposti, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.

Può essere assunta una unità ogni 800 ettari di terreno con dotti dai produttori associati o per frazione superiore ai 400 et tari.

Alle Associazioni dei produttori o ad organismi tra essi costi tuiti che rappresentino almeno 8000 ettari di superficie a colture

**Consiglio Regionale
della Puglia**

da rinnovo che organizzino il servizio gratuito di analisi della carica cistica dei terreni infestati da nematodi e di accertamento di fertilità del terreno è corriposto un contributo di avviamento pari al 100% della spesa richiesta per attrezzare e arredare il laboratorio di analisi, nonché, per cinque anni, un contributo nella misura massima dell'80% degli emolumenti da corrispondere a due unità lavorative, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali.

I requisiti tecnici dei laboratori sono stabiliti dalla Giunta regionale.

(approvato all'unanimità)

ART. 6
(Norma finanziaria)

All'onere per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ammontanti a L. 6.000.000.000 (seimiliardi), si fa fronte attraverso le dotazioni annuali degli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione della Regione, previsti per l'attuazione delle seguenti vigenti leggi regionali :

- per l'art. 2 : L.R. 31.8.81, n. 54 al Cap. 0409280 per L.5.650.000.000=
 - per l'art. 3 : L.R. 29.8.79, n. 38 al Cap. 1705200 per L. 200.000.000=
 - per l'art. 5 ; L.R. 9.6.80, n. 68 al Cap. 0402100 per L. 150.000.000=
- (approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)